

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare gli articoli 39 e 41 che attribuiscono rispettivamente alla Banca Centrale il potere di:

- emanare provvedimenti, in forma di regolamenti o circolari, contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;
- chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti;

VISTI i Regolamenti della Banca Centrale n. 2007-07, Parte VII, n. 2011-03, Parte VII, e n. 2015-01, aventi ad oggetto le norme di vigilanza prudenziale e gli adempimenti di vigilanza informativa;

CONSIDERATA la necessità di sostituire la precedente disciplina rivolta alle banche avente ad oggetto gli *“obblighi informativi periodici in materia di vigilanza prudenziale”* per:

- allinearla con le modifiche già introdotte a livello regolamentare in tema di rischi di mercato e di regolamento, nel contesto del progressivo recepimento degli standard prudenziali dell’Unione Europea;
- estenderla alle società finanziarie non specializzate, che operano anche come imprese di investimento in applicazione del regime speciale di cui all’articolo 156 comma 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m., e in particolare l’articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare n. 2026-02 denominata *“Obblighi informativi periodici in materia di vigilanza prudenziale”*,

EMANA

l’acclusa Circolare n. 2026-02 che entra in vigore il 30 ottobre 2026.

San Marino, 20 ottobre 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to) Dott. Andrea Vivoli

Circolare n. 2026-02

OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI IN MATERIA DI VIGILANZA PRUDENZIALE

1 DEFINIZIONI E RINVII

- a. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
- “**accordato operativo**”: affidamento derivante da un contratto perfetto ed efficace, in forza del quale il cliente può utilizzare la linea di credito;
 - “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche come BCSM;
 - “**circolare**”: la presente circolare;
 - “**coefficiente patrimoniale**”: coefficiente definito dalle disposizioni previste all’art. VII.III.2 del REGOLAMENTO BANCHE;
 - “**data di riferimento**”: ultimo giorno del trimestre a cui si riferisce la SEGNALAZIONE;
 - “**grandi rischi**”: posizioni di rischio definite dalle disposizioni previste nella Parte VII, Titolo IV, del REGOLAMENTO;
 - “**LISF**”: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - “**parti correlate e soggetti connessi ad esse**”: soggetti i cui rapporti con il SOGGETTO SEGNALANTE sono oggetto delle disposizioni previste nella Parte VII, Titolo V, del REGOLAMENTO;
 - “**patrimonio di vigilanza**”: patrimonio di base, patrimonio supplementare e relative deduzioni così come definito dalle disposizioni previste nella Parte VII, Titolo II, del REGOLAMENTO;
 - “**progetto di bilancio**”: situazione economico - patrimoniale del SOGGETTO SEGNALANTE, redatta con riferimento al 31 dicembre, approvata dall’organo amministrativo in previsione della successiva assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio e contenente le stime in ordine alla valutazione delle attività aziendali, alla quantificazione degli ammortamenti e alla determinazione dei fondi, effettuate applicando i criteri e i principi previsti dalla normativa di bilancio;
 - “**regolamento**”: Regolamento BCSM n. 2007-07 e successive modifiche o Regolamento BCSM n. 2011-03 e successive modifiche;
 - “**regolamento banche**”: Regolamento BCSM n. 2007-07 e successive modifiche;
 - “**regolamento finanziarie**”: Regolamento BCSM n. 2011-03 e successive modifiche;
 - “**regolamento PSI**”: Regolamento BCSM n. 2024-05 e successive modifiche;
 - “**regviginfo**”: Regolamento BCSM n. 2015-01 e successive modifiche;
 - “**segnalazione**”: flusso informativo funzionale all’assolvimento degli obblighi di cui alla presente Circolare, così come da modello segnaletico e manuale operativo;
 - “**SFNS**”: società finanziarie non specializzate di cui all’art. 156, comma 1, della LISF, in conformità all’art. XI.II.8, comma 1, lettera b), del Regolamento BCSM n. 2024-05;

- “**soggetti segnalanti**”: enti creditizi definiti all’art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2016-02 e società finanziarie non specializzate di cui all’art. 156, comma 1, della LISF in conformità all’art. XI.II.8, comma 1, lettera b), del Regolamento BCSM n. 2024-05;
- “**vigilanza prudenziale**”: norme contenute, per gli enti creditizi, nella Parte VII, dal Titolo I al Titolo VIII, del Regolamento BCSM n. 2007-07 e successive modifiche, e, per le società finanziarie non specializzate, nel Titolo III del summenzionato regolamento, nonché nei Titoli I, II, IV, V, VI, VII e VIII del Regolamento BCSM n. 2011-03 e successive modifiche;

b. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo di termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO. Per tutto quanto non espressamente definito nella presente CIRCOLARE, valgono le definizioni contenute nel REGOLAMENTO, nel REGVIGINFO e nella LISF.

c. Con riferimento alla nozione di “posizione di rischio” e alle sue possibili declinazioni nei diversi prospetti della SEGNALAZIONE, si rinvia a quanto disposto al paragrafo 5.5 della CIRCOLARE.

2 FINALITÀ E STRUTTURA DELLA CIRCOLARE

a. La presente CIRCOLARE disciplina gli obblighi informativi in materia di VIGILANZA PRUDENZIALE ed ha quindi natura applicativa della Parte VII del REGOLAMENTO in ottemperanza alle disposizioni del REGVIGINFO.

b. Nella CIRCOLARE sono fornite disposizioni applicative o interpretazioni delle predette norme presenti nel REGOLAMENTO, necessarie per l’assolvimento degli obblighi informativi tramite la compilazione e l’invio a BCSM della SEGNALAZIONE.

c. La CIRCOLARE ha una struttura in capitoli secondo l’articolazione dei prospetti che compongono la SEGNALAZIONE; ogni capitolo è composto da paragrafi che aggregano disposizioni omogenee per argomento.

d. Le regole di compilazione illustrate nella CIRCOLARE sono finalizzate a definire il flusso di dati diretto a BCSM in maniera conforme alle necessità di analisi di quest’ultima. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio di esercizio dei SOGGETTI SEGNALANTI può essere fatto discendere dalle istruzioni presenti nella CIRCOLARE, salvo che questo non sia espressamente previsto.

3 SOGGETTI DESTINATARI

a. Sono tenuti al rispetto delle disposizioni della CIRCOLARE, e sono pertanto qualificati come SOGGETTI SEGNALANTI, gli enti creditizi sammarinesi definiti all’art. I.I.2 del Regolamento n. 2016-02 e le SFNS non specializzate di cui all’art. 156, comma 1, della LISF in conformità all’art. XI.II.8, comma 1, lettera b), del REGOLAMENTO PSI.

b. L’esenzione dagli obblighi di compilazione della SEGNALAZIONE è disciplinata dall’art. II.III.3 del REGVIGINFO.

4 PERIODICITÀ E STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

a. La SEGNALAZIONE ha periodicità trimestrale e va compilata utilizzando il relativo modello segnaletico, pubblicato sull’area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm) unitamente al manuale operativo che contiene le indicazioni operative per l’inserimento dei dati nel modello segnaletico e le modalità tecniche di trasmissione della SEGNALAZIONE a BCSM.

- b. Il modello segnaletico si articola in 13 prospetti:
1. dati generali e note;
 2. indicatori automatici di attenzione;
 3. patrimonio di vigilanza, requisiti patrimoniali e coefficiente patrimoniale;
 4. attività per cassa ponderate per rischio di credito;
 5. operazioni fuori bilancio (garanzie - impegni) ponderate per il rischio di credito;
 6. rischi di mercato: posizioni su strumenti finanziari di debito;
 7. rischi di mercato: posizioni su strumenti finanziari di capitale;
 8. grandi rischi;
 9. rapporti contrattuali con parti correlate e soggetti connessi ad esse;
 10. trasformazione delle scadenze;
 11. partecipazioni detenibili;
 12. censimento delle prime 30 controparti debitorie;
 13. prime 30 controparti debitorie.
- c. I prospetti sopra indicati possono contenere più tabelle ed essere suddivisi in sotto-prospetti.
- d. Gli aggiornamenti del modello segnaletico e del manuale operativo sono disciplinati dagli artt. II.II.1 e II.II.2 del REGVIGINFO.

5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E INVIO DELLA SEGNALAZIONE

5.1 Periodicità di trasmissione della segnalazione a BCSM

- a. I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella CIRCOLARE a partire dalla SEGNALAZIONE riferita al 30 settembre 2012.
- b. Le SEGNALAZIONI vanno trasmesse a BCSM entro le scadenze di seguito riportate:
- entro il terzo mese dalla DATA DI RIFERIMENTO per le SEGNALAZIONI riferite al 30 giugno ed entro il 15 aprile successivo per le SEGNALAZIONI riferite al 31 dicembre (segnalazioni semestrali);
 - entro il secondo mese dalla DATA DI RIFERIMENTO per le SEGNALAZIONI riferite al 31 marzo e al 30 settembre (segnalazioni infrasemestrali).
- c. Qualora i termini di cui al paragrafo precedente coincidano con una giornata non lavorativa si osservano le disposizioni previste nell'art. II.III.2 del REGVIGINFO.

5.2 Modalità di compilazione della segnalazione

- a. La compilazione dei prospetti va eseguita utilizzando i valori delle singole voci alla data contabile cui si riferisce la SEGNALAZIONE e in conformità a quanto previsto all'art. II.III.1 del REGVIGINFO, aggiornati con periodicità trimestrale, salvo quanto diversamente disposto dalla CIRCOLARE o dal REGOLAMENTO.

b. Le poste contabili espresse in valute diverse dall'euro vanno valorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla DATA DI RIFERIMENTO. Tuttavia, qualora le immobilizzazioni immateriali, i titoli immobilizzati e le partecipazioni siano state valutate in bilancio (se consentito) al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto, la conversione in euro delle relative voci va effettuata sulla base del citato tasso di cambio.

c. La compilazione delle SEGNALAZIONI riferite al 31 dicembre e al 30 giugno va effettuata considerando, rispettivamente, i dati contabili utilizzati per il PROGETTO DI BILANCIO ovvero per il bilancio semestrale, come specificato nel prosieguo della presente CIRCOLARE.

d. Eventuali variazioni apportate in sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci, che determinino variazioni di importo di voci della SEGNALAZIONE, andranno comunicate alla BANCA CENTRALE con la massima tempestività (non oltre 10 giorni dalla data dell'assemblea), provvedendo nel contempo alle opportune rettifiche delle SEGNALAZIONI trasmesse, secondo le modalità a tal fine previste.

5.3 Segnalazione delle società finanziarie non specializzate (SFNS)

a. In conformità alle disposizioni di cui all'art. XI.II.8, comma 1, lettera b), del REGOLAMENTO PSI, le SFNS di cui all'art. 156, comma 1, della LISF applicano le disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo III, del REGOLAMENTO BANCHE, in luogo delle corrispondenti disposizioni della Parte VII, Titolo III, del REGOLAMENTO FINANZIARIE. In relazione a ciò le predette SFNS compilano il modello segnaletico disciplinato dalla presente CIRCOLARE.

b. Ogni riferimento al REGOLAMENTO contenuto nella presente CIRCOLARE si intende effettuato, a seconda dei casi, al REGOLAMENTO BANCHE o al REGOLAMENTO FINANZIARIE.

c. Le SFNS non applicano le disposizioni relative al bilancio semestrale previste nella presente CIRCOLARE e determinano il PATRIMONIO DI VIGILANZA in conformità alle disposizioni previste nella Parte VII, Titolo II, del REGOLAMENTO FINANZIARIE, con gli opportuni adeguamenti per tenere anche conto delle deduzioni delle coperture patrimoniali mancanti per le esposizioni creditizie deteriorate di cui all'art. VII.III.11 del REGOLAMENTO BANCHE e delle coperture patrimoniali per le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo VII.III.9-ter del REGOLAMENTO BANCHE, a cui si applica un fattore di ponderazione del 1250%, nel caso in cui, in alternativa all'applicazione di tale fattore, le stesse non siano trattate come deduzioni.

d. Per le SFNS restano ferme, tra l'altro, le disposizioni previste nella Parte VII, Titoli da IV a VIII del REGOLAMENTO FINANZIARIE.

5.4 Predisposizione del bilancio relativo al primo semestre e riflessi per segnalazione in materia di vigilanza prudenziale

a. L'organo amministrativo degli enti creditizi redige e approva un bilancio relativo al primo semestre (di seguito definito anche semestrale) con annessa sintetica relazione della Direzione sulla gestione aziendale.

b. Il bilancio semestrale, che non ha valenza civilistica ma solo di vigilanza, è redatto in base ai medesimi criteri previsti per il bilancio di esercizio (Regolamento BCSM n. 2016-02, successive modifiche e integrazioni), procedendo alle valutazioni delle attività e passività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno.

c. In sede di approvazione del bilancio semestrale l'organo amministrativo determina anche l'ammontare dell'utile semestrale patrimonializzabile, inteso come la differenza tra utile d'esercizio e la

quota dello stesso destinato alla distribuzione ai soci qualora l'utile venisse confermato in sede di approvazione del bilancio d'esercizio; tale determinazione è rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori.

d. Il bilancio semestrale va compilato utilizzando lo schema previsto per il bilancio di esercizio e inviato a BCSM secondo le modalità da questa stabilite con l'apposito manuale operativo.

e. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle SFNS, tenuto conto che ai sensi della Circolare n. 2017-03 non redigono il bilancio semestrale. In relazione a ciò, per le citate società il riferimento al bilancio semestrale nella presente CIRCOLARE deve intendersi alla segnalazione "Situazione Contabile (SC)" con DATA DI RIFERIMENTO 30 giugno.

5.5 La posizione di rischio nei prospetti componenti la segnalazione

a. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente CIRCOLARE, per posizione di rischio si intende l'attività di rischio ponderata applicando i fattori moltiplicativi previsti alla Parte VII, Titolo III, Capo II del REGOLAMENTO BANCHE. In conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO BANCHE, nei diversi prospetti della SEGNALAZIONE le attività ricomprese nel calcolo delle posizioni di rischio sono determinate come di seguito indicato.

b. Nei prospetti 4 e 5, relativi al calcolo delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito, la posizione di rischio è determinata considerando:

- le esposizioni per cassa o di firma;
- le partecipazioni ed interessenze a queste assimilabili;
- gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato;
- gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione, limitatamente ai SOGGETTI SEGNALANTI che usufruiscono della deroga prevista all'art. VII.III.2-bis del REGOLAMENTO BANCHE.

c. Nel calcolo delle posizioni di rischio:

- la ponderazione delle attività di rischio "fuori bilancio" va eseguita non considerando gli affidamenti non ancora operativi (cfr. definizione di ACCORDATO OPERATIVO);
- le esposizioni da ricomprendere, includono le operazioni di locazione finanziaria attiva (credito residuo ed eventuali rate maturate alla DATA DI RIFERIMENTO e non ancora incassate) nonché le posizioni creditorie relative ai conti di corrispondenza interbancari per servizi resi;
- la quota parte già dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA riferita ai partecipanti al capitale va esclusa;
- è parimenti esclusa dal calcolo delle posizioni di rischio la quota parte delle attività già dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

d. Nel prospetto 3, relativo al calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, la posizione di rischio verso i partecipanti al capitale comprende le attività considerate ai fini dei prospetti 4 e 5:

- nei limiti dell'utilizzato per quanto concerne le esposizioni per cassa e di firma, senza considerare eventuali posizioni di accordato non utilizzato (margine disponibile);
- ricomprendendo nella posizione di rischio anche le esposizioni indirette.

e. Nel prospetto 8, relativo ai GRANDI RISCHI, e nel prospetto 9, inerente alle PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, la posizione di rischio comprende le attività considerate ai fini dei prospetti 4 e 5:

- escludendo gli eventuali strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione;
- includendo le eventuali esposizioni indirette. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia di vigilanza consolidata, il rispetto delle disposizioni in materia di GRANDI RISCHI e PARTI CORRELATE è valutato dall'Organo di vigilanza considerando il rapporto tra il totale delle posizioni di rischio (come sopra determinato) e la somma dei patrimoni di vigilanza della capogruppo e delle imprese finanziarie controllate (incluse quelle estere) autorizzate all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

5.6 Classificazione e valutazione dei crediti

a. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria (esposizioni creditizie deteriorate o esposizioni creditizie in bonis) in conformità a quanto disposto dal Regolamento BCSM n. 2016-02.

b. I SOGGETTI SEGNALANTI si organizzano in modo da assicurare l'effettiva attuazione di quanto sopra disposto, anche attraverso opportune deleghe interne in grado di garantire una tempestiva riclassificazione e valutazione dei crediti rispetto al momento in cui sono disponibili aggiornamenti sul merito creditizio dei clienti.

c. Il tempestivo aggiornamento del valore di presumibile realizzo dei crediti deve inoltre trovare corrispondenza nella contabilità aziendale e nelle segnalazioni periodiche di vigilanza inoltrate a BCSM.

d. L'andamento dei crediti e le valutazioni eseguite vengono portati all'attenzione dell'organo amministrativo con le modalità previste al comma 7 dell'art. VII.IX.11 del REGOLAMENTO.

5.7 Altre indicazioni di carattere generale

a. Al fine di garantire l'individuazione univoca dei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) cui si riferiscono i dati (ad esempio nel prospetto relativo ai GRANDI RISCHI), nella compilazione della SEGNALAZIONE vanno utilizzate le regole di codifica previste per l'attribuzione del "codice assegnato al soggetto dall'autorità fiscale del Paese di residenza" in conformità alle Istruzioni tempo per tempo vigenti emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria. La codifica delle aggregazioni di soggetti (es. gruppo di clienti o controparti connesse) va eseguita con le modalità operative previste nel manuale operativo.

b. Nella valutazione dei legami di connessione "economica" tra due o più soggetti, ai sensi di quanto previsto dell'art. I.I.2, comma 1 del REGOLAMENTO, occorre considerare l'esistenza di legami in forza dei quali, con tutta probabilità, le difficoltà finanziarie di un soggetto potrebbero ripercuotersi sulla capacità di rimborso dei propri debiti da parte degli altri soggetti. È pertanto rimesso al prudente apprezzamento dei competenti organi aziendali valutare la sussistenza o meno del suddetto requisito sulla base del complesso delle informazioni disponibili circa la rilevanza dei rapporti intercorrenti tra i clienti affidati.

5.8 Collegamento con la disciplina di vigilanza prudenziale delle società finanziarie

a. In coerenza con quanto previsto dall'art. VII.II.4 comma 4 del REGOLAMENTO, gli affidamenti concessi da imprese finanziarie controllate alle proprie controllanti, come tali soggetti alla disciplina delle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA delle medesime imprese finanziarie, vanno computati al netto di eventuali affidamenti ricevuti dall'impresa finanziaria controllante.

5.9 Quesiti

a. I quesiti relativi alle disposizioni presenti nella CIRCOLARE possono essere presentati a BCSM secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 del REGOLAMENTO.

6 PROSPETTO 1. - DATI GENERALI E NOTE

a. Nel prospetto Dati Generali e Note vanno inseriti i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, da selezionare nell'ambito di quelle pre-compilate, nonché i dati relativi al "Responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza" e "Referente/i operativo/i della segnalazione", così come definito nel REGVIGINFO (Parte II Titolo I).

b. Nella parte "Note alla segnalazione" i SOGGETTI SEGNALANTI possono inserire commenti od osservazioni relative ai dati inseriti, al fine di meglio chiarirne il contenuto, così come i dati e le informazioni richieste dalla CIRCOLARE e dal manuale operativo.

c. Nel presente prospetto è richiesto altresì di indicare l'eventuale valore contabile dei beni immobili eventualmente locati a società immobiliari del gruppo nonché le eventuali autorizzazioni rilasciate dalla BCSM.

7 PROSPETTO 2. – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE

a. Gli indicatori automatici di attenzione intendono essere uno strumento a supporto dei compilatori della SEGNALAZIONE, evidenziando eventuali incongruenze tra i dati inseriti (ad es. controlli di quadratura) ovvero il mancato rispetto dei requisiti prudenziali, favorendo i conseguenti approfondimenti da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI.

b. Il prospetto 2, riporta il riepilogo di tutti gli indicatori inerenti alle anomalie riscontrate nella compilazione dell'intera SEGNALAZIONE. Di norma, ogni singolo indicatore di attenzione è presente nei singoli prospetti in corrispondenza dei punti nei quali è rilevata l'anomalia, in modo che la stessa emerga già in fase di compilazione del modello segnaletico.

c. La finalità degli indicatori di attenzione è meramente informativa; la loro eventuale presenza non impedisce né la compilazione, né il salvataggio, né l'inoltro alla BANCA CENTRALE del modello segnaletico.

8 PROSPETTO 3. - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COPERTURE PATRIMONIALI MINIME

8.1 Struttura del patrimonio di vigilanza

a. Il PATRIMONIO DI VIGILANZA è composto da patrimonio di base e patrimonio supplementare al netto delle deduzioni, in coerenza con le disposizioni previste nella Parte VII, Titolo II, del REGOLAMENTO e dalla presente CIRCOLARE.

b. Per l'illustrazione delle relazioni tra le singole voci componenti il PATRIMONIO DI VIGILANZA, si rimanda al modello segnaletico e al manuale operativo; di seguito sono fornite indicazioni per la compilazione di specifiche voci, integrative delle disposizioni presenti nel REGOLAMENTO, con una esposizione iniziale relativa alle SEGNALAZIONI riferite a dicembre e giugno e al recepimento nel PATRIMONIO DI VIGILANZA degli utili e perdite di periodo.

8.2 Patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di dicembre e giugno

a. Il PATRIMONIO DI VIGILANZA riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri di bilancio, anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine i SOGGETTI SEGNALANTI utilizzano le informazioni disponibili alla data di inoltro della SEGNALAZIONE relative alle valutazioni aziendali presenti nel PROGETTO DI BILANCIO, approvato dall'organo amministrativo.

b. L'ammontare dell'utile patrimonializzabile (annuale e semestrale, quest'ultimo solo per gli enti creditizi) che concorre al calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, relativo ai mesi di dicembre e di giugno, è verificato da revisori esterni. Ai fini del calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA relativo al mese di dicembre, non vengono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni oltre a quelli eseguiti per la revisione legale del bilancio di fine esercizio.

c. L'ammontare dell'utile semestrale patrimonializzabile è verificato dai revisori esterni sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione, il rispetto del principio della costanza nell'applicazione di tali criteri ed il rispetto del principio della competenza economica, salvo deroghe nella compilazione del bilancio da motivare secondo quanto previsto dall'art. II.II.5 del Regolamento BCSM n. 2016-02.

d. Le attività dei revisori esterni descritte nei precedenti alinea e relative all'ammontare dell'utile patrimonializzabile vanno descritte in apposita comunicazione da inviare alla BANCA CENTRALE, a cura del SOGGETTO SEGNALANTE, entro i termini indicati all'articolo III.I.2 del REGVGINFO.

e. Le disposizioni previste al presente capitolo relative all'utile semestrale patrimonializzabile non si applicano alle SFNS.

8.3 Modalità e tempi di rilevazione degli utili e delle perdite nel patrimonio di vigilanza

a. La rilevazione degli utili e delle perdite nel PATRIMONIO DI VIGILANZA del SOGGETTO SEGNALANTE avviene tramite l'utilizzo delle voci di seguito elencate, in osservanza ai principi e alle modalità operative descritte nei successivi punti del presente paragrafo:

- utili portati a nuovo (componente positiva del patrimonio di base);
- utile d'esercizio patrimonializzabile (componente positiva del patrimonio di base);
- perdite portate a nuovo (componente negativa del patrimonio di base);
- perdite (componente negativa del patrimonio di base);
- utile semestrale patrimonializzabile (componente positiva del patrimonio supplementare, solo per enti creditizi).

b. Nella rilevazione di utili e perdite nel PATRIMONIO DI VIGILANZA vanno osservati i seguenti principi:

- gli utili patrimonializzabili (di esercizio o semestrale, quest'ultimo solo per gli enti creditizi) vanno considerati nelle SEGNALAZIONI di dicembre e giugno in relazione al PROGETTO DI BILANCIO o al bilancio semestrale, entrambi approvati dall'organo amministrativo entro la scadenza di invio della relativa SEGNALAZIONE; tali ammontari vanno mantenuti nelle successive SEGNALAZIONI fino all'approvazione dell'assemblea con conseguente destinazione dell'utile (per utile d'esercizio patrimonializzabile) o alla chiusura dell'esercizio e successiva sostituzione con risultato derivante da PROGETTO DI BILANCIO (per utile semestrale patrimonializzabile);
- sono ricomprese nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre (e giugno per le SFNS) tutte le perdite riconducibili a rettifiche su crediti, insussistenze dell'attivo e a sopravvenienze passive

ovvero ad altre componenti economiche negative, qualora queste ultime siano di rilevante entità (ad esempio, perdite su operazioni finanziarie). Le perdite vanno considerate al loro insorgere e vanno riportate per l'intero ammontare nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre (e giugno per le SFNS) salvo diversa valutazione – aggiornata alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE - da parte del Consiglio di Amministrazione del SOGGETTO SEGNALANTE circa l'idoneità del flusso reddituale della gestione aziendale ad assorbire le perdite medesime entro la fine del primo semestre, per la SEGNALAZIONE riferita a marzo, ovvero entro la fine del secondo semestre per la SEGNALAZIONE riferita a settembre.

c. La voce **Utili portati a nuovo** ricomprende unicamente gli utili portati a nuovo a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci nell'ambito dell'approvazione del bilancio di esercizio; la voce va aggiornata con cadenza annuale per la prima DATA DI RIFERIMENTO successiva all'approvazione del bilancio di esercizio (giugno). Nel caso di decisione dell'assemblea dei soci circa la destinazione dell'utile di esercizio a riserva va eseguita la valorizzazione della voce corrispondente.

d. La voce **Utile d'esercizio patrimonializzabile** va alimentata con il relativo valore desunto dal PROGETTO DI BILANCIO e verificato dai revisori esterni come sopra descritto; l'ammontare dell'utile d'esercizio patrimonializzabile va mantenuto fino all'approvazione del bilancio; dalla SEGNALAZIONE successiva per DATA DI RIFERIMENTO (giugno) il SOGGETTO SEGNALANTE rileva la destinazione effettiva dell'utile (es. utili portati a nuovo o incremento di riserve patrimoniali).

e. Nella voce **Perdite portate a nuovo** vanno ricomprese unicamente le perdite portate a nuovo a fronte di bilanci di esercizio approvati dall'assemblea dei soci; fino alla SEGNALAZIONE con DATA DI RIFERIMENTO precedente all'approvazione del bilancio le perdite rilevate vanno appostate nella voce "perdite" come di seguito descritto.

f. La voce **Perdite** va alimentata con:

- perdite dell'esercizio precedente; l'importo della perdita relativa a un esercizio continuerà ad essere rilevato nella presente voce fino a che non venga approvato il relativo bilancio di esercizio; successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, dalla voce in commento verrà espunta la perdita (maturata nell'esercizio per il quale è stato approvato il bilancio) che confluirà, per la sola parte eventualmente portata a nuovo, nell'ambito della voce "Perdite portate a nuovo";
- perdite relative al trimestre cui si riferisce la SEGNALAZIONE, per la parte ritenuta non recuperabile, così come sopra qualificata (solo per le SEGNALAZIONI riferite a marzo o a settembre e, per le SFNS anche a giugno);
- perdite definite in sede di approvazione del bilancio semestrale (solo per gli enti creditizi).

g. La voce **Utile semestrale patrimonializzabile (solo per enti creditizi)** viene alimentata a seguito dell'approvazione del bilancio semestrale nella SEGNALAZIONE con DATA DI RIFERIMENTO giugno, per il valore dell'utile al netto della quota potenzialmente distribuibile secondo la valutazione operata dall'organo amministrativo ed a seguito delle verifiche operate dai revisori esterni. Nella SEGNALAZIONE successiva (settembre) l'ammontare della voce viene mantenuto (e può coesistere con eventuali perdite di periodo non recuperabili), mentre viene sostituito nella SEGNALAZIONE di dicembre dall'ammontare di utile d'esercizio patrimonializzabile (o di perdita) desumibile dal PROGETTO DI BILANCIO.

8.4 Indicazioni relative a singole voci del patrimonio di base

a. Il **Capitale** va considerato nell'apposita voce "Capitale sottoscritto" in relazione all'intero ammontare delle azioni sottoscritte. Gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di

capitale rilevano, ai fini della presente voce del PATRIMONIO DI VIGILANZA, solo a partire dal mese nel corso del quale è stata completata l'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Società così come previsto dalla Legge 47/2006 e successive modifiche.

b. Qualora alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE l'aumento di capitale sia stato integralmente versato, ma non siano ancora state completate le predette attività di iscrizione presso il Registro delle Società, tale importo può convenzionalmente essere ricompreso nella voce "altre riserve", rilevando la mancata iscrizione e l'importo dell'appostazione convenzionale nel prospetto 1 "Dati generali e note" e inviando a BCSM la documentazione che comprova l'operazione di versamento. Alla successiva SEGNALAZIONE, a seguito del completamento delle predette attività, il SOGGETTO SEGNALANTE provvede a far confluire l'ammontare in parola nella voce "Capitale sottoscritto".

c. Quanto disposto al punto precedente si applica anche nel caso di finanziamento soci destinato all'incremento patrimoniale, fino alla data di iscrizione nel Registro delle Società dell'aumento del capitale sociale.

d. Nel caso di operazioni di aumento del capitale già iscritte nel Registro delle Società, ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo, i SOGGETTI SEGNALANTI rilevano nel PATRIMONIO DI VIGILANZA l'ammontare delle azioni sottoscritte sino al mese cui si riferisce la SEGNALAZIONE.

e. I versamenti ancora da ricevere a fronte di sottoscrizione di capitale sociale vanno evidenziati tra gli elementi negativi del patrimonio di base nella voce "**Capitale sottoscritto e non versato**".

f. Nel patrimonio di base vanno considerati gli ammontari relativi ai **sovrapprezzi di emissione**, corrispondenti alla differenza tra il valore nominale delle azioni e il maggior prezzo delle medesime azioni per le operazioni di incremento patrimoniale sottoscritte, versate e già oggetto di iscrizione presso il Registro delle Società. Nel caso di operazioni già oggetto di versamento ma non ancora iscritte oppure iscritte ma con realizzazione diluita nel tempo, trovano applicazione anche per questa voce le disposizioni sopra esposte per la voce "Capitale sottoscritto".

g. L'eventuale riserva indisponibile corrispondente al valore delle azioni o quote proprie, appostate nell'attivo dello stato patrimoniale di bilancio, va considerata, quale componente del patrimonio di base, nella specifica voce "Riserva per azioni o quote proprie".

h. Il **Fondo rischi finanziari generali** ha la funzione di coprire il rischio generico d'impresa al quale è esposto il SOGGETTO SEGNALANTE. Essendo assimilabile a una riserva patrimoniale, il fondo rappresenta una componente positiva del patrimonio di base. La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono in nessun caso avvenire in sede di attribuzione dell'utile di esercizio.

i. Tra le deduzioni dal patrimonio di base figura la voce **Capitale sottoscritto e non versato**, che va compilata con l'importo delle azioni sottoscritte e non ancora versate, non comprendendo in tale voce gli eventuali sovrapprezzi di emissione e le spese di emissione.

j. La voce **Azioni o quote proprie** va compilata con l'importo delle azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio del SOGGETTO SEGNALANTE.

k. In relazione a quanto previsto dall'art. VII.II.2 comma 2 del REGOLAMENTO, sono considerate **Immobilizzazioni immateriali**:

- i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo quando abbiano utilità pluriennale;
- l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili nonché i relativi acconti versati;
- gli altri costi pluriennali.

l. Non sono oggetto di deduzione dal patrimonio di base le immobilizzazioni immateriali oggetto di contratti di locazione finanziaria.

m. L'ammontare delle immobilizzazioni immateriali, al netto dei fondi di ammortamento, da considerare in deduzione del patrimonio di base è aggiornato con periodicità semestrale, in corrispondenza delle SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre e 30 giugno; per le SEGNALAZIONI con differente DATA DI RIFERIMENTO (31 marzo e 30 settembre) va confermato il dato rilevato nella SEGNALAZIONE precedente.

n. Tra le deduzioni dal patrimonio di base vanno rilevate in apposita voce del modello segnaletico, **Ulteriori elementi negativi**, gli ammontari relativi a richieste di BCSM, ai sensi dell'art. VII.II.2, comma 3 del REGOLAMENTO.

8.5 Indicazioni relative a singole voci del patrimonio supplementare

a. La voce **Riserva di rivalutazione** è alimentata dalle rivalutazioni degli immobili di proprietà e/o delle partecipazioni valutati secondo criteri cautelativi tali da riflettere la possibilità di oscillazione dei prezzi.

b. In coerenza con quanto previsto dall'art. VII.II.7, comma 1 del REGOLAMENTO, gli **Strumenti ibridi di patrimonializzazione** sono ricompresi nel patrimonio supplementare soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione del SOGGETTO SEGNALANTE alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE.

c. Le **Passività subordinate** sono ricomprese nel patrimonio supplementare, qualora coerenti con le caratteristiche indicate all'art. VII.II.8 del REGOLAMENTO, nei limiti previsti dall'art. VII.II.5. L'eventuale quota di tali passività eccedente il citato limite va considerata nella voce "Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare" del modello segnaletico.

d. Con riferimento all'ammortamento dei prestiti subordinati ai fini del calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, ai sensi di quanto previsto dall'art. VII.II.8 del REGOLAMENTO, vanno osservate le seguenti disposizioni:

- nel caso di emissioni con scadenza superiore ai 5 anni, ma con clausola di rimborso anticipato, solo su iniziativa dell'emittente, il fattore di riduzione annuo del 20% previsto dal predetto articolo si applica durante i 5 anni antecedenti la scadenza naturale originaria della passività;
- ai fini applicativi del calcolo dell'ammortamento sopra citato, rileva la quota trimestrale (5%) del valore annuale previsto dalla normativa (20%), applicata in riduzione dell'ammontare del prestito a partire dal trimestre in cui ricade l'inizio degli ultimi 5 anni di vita residua dell'obbligazione.

e. La voce **Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate** è alimentata con il saldo algebrico tra plus e minus relative alle partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie quotate in un mercato regolamentato. La presente voce va aggiornata con periodicità semestrale nelle SEGNALAZIONI di dicembre e di giugno, il valore della voce va quindi mantenuto costante e pari al precedente nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre.

f. Il calcolo del predetto saldo algebrico va eseguito confrontando il valore desunto dalle valutazioni operate nel PROGETTO DI BILANCIO (per la SEGNALAZIONE di dicembre) o nel bilancio semestrale (per la SEGNALAZIONE di giugno) e il valore delle partecipazioni stesse. Quest'ultimo valore va determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi giornalmente rilevati negli ultimi sei mesi precedenti ogni SEGNALAZIONE. Qualora il saldo algebrico calcolato come sopra descritto sia negativo, il relativo importo va considerato ai fini dell'alimentazione della voce "Minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate".

g. Le plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate in un mercato regolamentato sono computate nel patrimonio supplementare nel limite (35%) e con il valore massimo relativo al patrimonio di base (30%) previsti dal comma 1, lett. c) dell'art. VII.II.5 del REGOLAMENTO.

h. Nella voce **Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa** sono inclusi tutti i fondi destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che pertanto, non possono esprimere le riduzioni di valore dei crediti connesse con le svalutazioni analitiche e forfetarie. Con riferimento alla normativa di bilancio vanno quindi considerati nella presente voce gli ammontari appostati nella voce 80 dello stato patrimoniale passivo così come nelle voci corrispondenti della "Situazione contabile".

i. Rientrano nella voce "Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa" anche gli accantonamenti effettuati a valere sui canoni futuri relativi ai contratti di locazione finanziaria, destinati anch'essi a fronteggiare rischi di credito solo eventuali.

j. Tra le deduzioni dal patrimonio supplementare rilevano le **Minusvalenze nette su strumenti finanziari**, calcolate come descritto al comma 3 dell'art. VII.II.3 del REGOLAMENTO.

k. Il calcolo delle minusvalenze su strumenti finanziari va eseguito confrontando il valore previsto nel PROGETTO DI BILANCIO (dicembre) o nel bilancio semestrale (giugno), al netto di eventuali "fondi oscillazione" iscritti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio (Fondi per rischi e oneri: altri fondi) e il valore corrente degli strumenti finanziari stessi. Quest'ultimo deve essere determinato sulla base di quanto previsto nel Regolamento BCSM n. 2016-02.

l. La presente voce va aggiornata con periodicità semestrale nelle SEGNALAZIONI di dicembre e di giugno, il valore della voce va quindi mantenuto costante e pari al precedente nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre.

m. Per la determinazione delle **Minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate**, il calcolo va eseguito come in precedenza descritto per quanto concerne la voce "Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate", con una modalità operativa unica che quindi comporta la rilevazione, alternativamente, di plusvalenze nette o minusvalenze nette nell'ambito del patrimonio supplementare. Anche la presente voce va aggiornata con periodicità semestrale, con le modalità sopra espresse per le "Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate".

n. Qualora il patrimonio supplementare sia superiore al patrimonio di base, considerato il limite di computabilità del 100 per cento di cui all'art. VII.II.5 del REGOLAMENTO, nel prospetto del PATRIMONIO DI VIGILANZA andranno computati gli importi di ogni singola componente del patrimonio supplementare seguendo l'ordine ivi riportato, fino al raggiungimento del limite costituito dal patrimonio di base. L'ammontare delle componenti non computabili andrà riportato (con il dettaglio delle singole voci e dei relativi ammontari non computati) nel prospetto 1. "Dati Generali e Note", nel campo Note alla SEGNALAZIONE, ad eccezione delle passività subordinate per le quali è già prevista una specifica voce ("Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare").

8.6 Indicazioni relative alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza

a. Con riferimento alle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA previste dall'art. VII.II.4 del REGOLAMENTO non rilevano le eventuali quote detenute nel capitale di BCSM, in quanto questa non rientra nella definizione di impresa finanziaria prevista all'art. I.I.2. del REGOLAMENTO. Sono parimenti escluse dalle deduzioni le partecipazioni/azioni in imprese finanziarie poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa, così come i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione da queste emessi. A decorrere dalla SEGNALAZIONE riferita al mese in cui è intervenuta la cancellazione dai

rispettivi albi o elenchi per effetto della liquidazione, il SOGGETTO SEGNALANTE tratterà, sotto il profilo prudenziale, l'impresa finanziaria in liquidazione al pari di qualsiasi altra impresa non finanziaria.

b. Le deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA per le partecipazioni/azioni detenute dal SOGGETTO SEGNALANTE previste dall'art. VII.II.4 del REGOLAMENTO, sono effettuate senza alcuna limitazione in relazione al paese di insediamento del soggetto partecipato/emittente.

c. Nei casi di partecipazioni/azioni indirettamente detenute, la soglia del 10% di cui all'art. VII.II.4 del REGOLAMENTO, viene determinata applicando la regola dell'*equity ratio*, coerentemente a quanto previsto al seguente paragrafo e a prescindere dalla riconducibilità della/e impresa/e interposta/e alla categoria delle imprese finanziarie.

d. In conformità all' art. VII.III.9-ter, comma 4, del REGOLAMENTO BANCHE, i SOGGETTI SEGNALANTI possono applicare una deduzione dal PATRIMONIO DI VIGILANZA in alternativa all'applicazione del fattore di ponderazione del 1250% con riguardo alle esposizioni in operazioni con regolamento non contestuale. In tale caso il valore da dedurre è determinato coerentemente a quanto previsto al citato art. VII.III.9-ter, comma 4, dello stesso REGOLAMENTO BANCHE.

e. Nella voce residuale **Ulteriori elementi da dedurre dal patrimonio di vigilanza** sono indicate le eventuali deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA non previste nelle precedenti voci o richieste dalla BCSM ai sensi degli articoli 44 e 45 della LISF.

8.7 Indicazioni relative alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza per posizioni di rischio nei confronti dei partecipanti al capitale

a. Una apposita tabella nell'ambito del sotto-prospetto 3_1 è dedicata al calcolo delle deduzioni previste dal comma 4 dell'art. VII.II.4, che vanno effettuate avendo come riferimento le posizioni di rischio assunte dal SOGGETTO SEGNALANTE, secondo le seguenti modalità applicative:

- in primo luogo, viene considerato il valore del conferimento riferibile al partecipante al capitale. In proposito, tenuto conto dell'evoluzione temporale che può essere intervenuta dal momento dell'apporto di capitale alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, andrà considerato, come valore di conferimento, il maggiore tra:
 - il valore nominale dei conferimenti effettuati, e
 - la quota di pertinenza del patrimonio netto riferibile al partecipante al capitale, ottenuta applicando la regola dell'*equity ratio*. Quest'ultimo parametro è volto ad evitare il possibile annacquamento del patrimonio realizzato mediante la concessione di finanziamenti al partecipante al capitale, ovvero a soggetti ad esso connessi, tali da configurare una restituzione anticipata del patrimonio di pertinenza del socio medesimo.
- una volta determinato l'ammontare del conferimento, occorre individuare le attività di rischio vantate, nei limiti dell'utilizzato, nei confronti del partecipante al capitale e al gruppo di clienti ad esso connessi, considerando sia i crediti per cassa che quelli di firma così come le esposizioni indirette e le partecipazioni o altre interessenze a queste assimilabili. Per quanto concerne i crediti di firma, questi vanno appostati tra le attività di rischio nella misura in cui il SOGGETTO SEGNALANTE ha rilasciato garanzie a favore del cliente (ad esempio, sotto forma di fidejussioni) sulla base di un impegno contrattuale assunto. Per la definizione completa delle altre attività di rischio rientranti nella posizione di rischio si rimanda al paragrafo 5.4. Il calcolo della posizione di rischio avviene applicando alle attività di rischio come sopra individuate, considerate al presunto valore di realizzo, i fattori di conversione e ponderazione previsti per il calcolo delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito;

- infine, viene dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA la posizione di rischio come sopra determinata, nei limiti del conferimento del partecipante al capitale. L'eventuale quota residua, non dedotta, rientra nel calcolo delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito, dei GRANDI RISCHI e dei limiti alla concentrazione dei rischi verso PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, secondo le disposizioni previste per i relativi prospetti (vengono ponderate le singole attività di rischio e quindi detratte le posizioni di rischio dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA);

b. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. VII.II.4, nel caso di gruppi di clienti connessi o controparti connesse, la qualifica di partecipante al capitale deve essere riscontrata completamente in almeno uno dei soggetti facenti parte del gruppo, non rilevando a tal riguardo l'eventuale somma delle quote di capitale riferibili all'intero gruppo di clienti connessi o controparti connesse.

c. Nel caso di società fiduciarie che detengono partecipazioni in SOGGETTI SEGNALANTI sia a titolo di proprietà sia per conto terzi (mandati di tipo 2 secondo quanto previsto dalla Circolare BCSM n. 2010-02), le posizioni di rischio relative vanno considerate come separate e distinte ai fini dell'applicazione delle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, salvo il caso in cui il fiduciante sia riconducibile al medesimo gruppo di soggetti connessi della società fiduciaria.

d. Le posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale possono non essere dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA solo previa deroga accordata dalla BCSM, ai sensi dell'art. VII.II.4, comma 5, del REGOLAMENTO.

8.8 Patrimonio di vigilanza rettificato

a. Esclusivamente ai fini del rispetto dei limiti posti alla concentrazione dei rischi (di cui al prospetto 8) e ai rapporti con PARTI CORRELATE e soggetti connessi ad esse (di cui al prospetto 9), come anticipato al paragrafo 5.5 della CIRCOLARE, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia di vigilanza consolidata, viene considerato il "patrimonio di vigilanza rettificato" pari alla somma dei patrimoni di vigilanza dell'impresa finanziaria controllante e delle imprese finanziarie controllate (incluse quelle estere) autorizzate all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

b. Nel prospetto 3 è pertanto richiesta la compilazione di una tabella nella quale indicare la denominazione del SOGGETTO SEGNALANTE e delle imprese finanziarie controllate con i rispettivi patrimoni di vigilanza riferiti alla stessa data della SEGNALEZIONE ovvero, nel caso di controllate estere che calcolano il PATRIMONIO DI VIGILANZA con diversa periodicità, l'ultimo dato disponibile.

8.9 Requisiti patrimoniali

a. Il valore del PATRIMONIO DI VIGILANZA, determinato secondo le disposizioni del REGOLAMENTO e della presente CIRCOLARE, deve essere tale da garantire il costante rispetto dei limiti previsti all'art. VII.II.6 del REGOLAMENTO e quindi, in particolare, deve essere di valore almeno pari alla somma del totale dei requisiti patrimoniali che corrisponde all'importo complessivo dell'esposizione al rischio definito all'art. VII.III.2 del REGOLAMENTO BANCHE moltiplicato per l'8%.

b. Fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a., in conformità a quanto previsto all'art. VII.II.6, comma 2, del REGOLAMENTO BANCHE, gli enti creditizi devono detenere un PATRIMONIO DI VIGILANZA sufficiente a coprire anche le aspettative di vigilanza di copertura minima delle esposizioni creditizie deteriorate di cui alla Circolare n. 2023-01 (c.d. *calendar provisioning* di II Pilastro).

c. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, il rischio di posizione su uno strumento di debito o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento

di capitale) nel portafoglio di negoziazione è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico - ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico - ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti finanziari di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato alla Parte VII, Titolo IV, Capo III, del REGOLAMENTO PSI.

d. Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per gli OIC, nella voce "Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC" va indicato il requisito patrimoniale determinato conformemente all'art. VII.IV.30, comma 1, del REGOLAMENTO PSI (o all'art. VII.IV.32, comma 3, lettera c), del medesimo Regolamento), nel caso in cui le posizioni in OIC non siano trattate sulla base degli investimenti sottostanti ai sensi dell'art. VII.IV.32 dello stesso REGOLAMENTO PSI.

e. Ai sensi dell'art. VII.IV.7 del REGOLAMENTO PSI, il requisito patrimoniale relativo al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci trova nel modello segnaletico separata imputazione rispetto al rischio di posizione di cui alla Parte VII, Titolo IV, Capo III del REGOLAMENTO PSI.

f. I SOGGETTI SEGNALANTI che si avvalgono della deroga prevista all'art. VII.III.2-bis del REGOLAMENTO BANCHE, relativa alle operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni, determinano il requisito patrimoniale per il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci secondo le disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo IV, Capo IV e V del REGOLAMENTO PSI. Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione è invece determinato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo III, Capo II del REGOLAMENTO BANCHE.

g. Il rischio di regolamento di cui alla Parte VII, Titolo III, Capo IV del REGOLAMENTO BANCHE è distinto tra rischio di regolamento-consegna per le transazioni DVP (*Delivery versus Payment*), il cui requisito patrimoniale è indicato nel presente prospetto e operazioni con regolamento non contestuale riferito alle transazioni non DVP, il cui valore ponderato è indicato nel prospetto 4.

8.10 Coefficiente patrimoniale

a. Il COEFFICIENTE PATRIMONIALE determina l'ammontare minimo del PATRIMONIO DI VIGILANZA che i SOGGETTI SEGNALANTI devono possedere in rapporto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio in conformità all'art. VII.III.2 del REGOLAMENTO BANCHE.

b. I SOGGETTI SEGNALANTI devono mantenere costantemente il COEFFICIENTE PATRIMONIALE entro il limite stabilito al comma 1 dell'art. VII.III.2-ter del REGOLAMENTO BANCHE ovvero alla diversa misura stabilita da BCSM ai sensi del comma 3 del predetto articolo.

8.10.1 Coefficiente patrimoniale relativo al 31 dicembre e al 30 giugno

a. Il COEFFICIENTE PATRIMONIALE riferito al 31 dicembre o al 30 giugno di ciascun anno è calcolato utilizzando i valori previsti nel PROGETTO DI BILANCIO (dicembre) o nel bilancio semestrale (giugno).

9 PROSPETTO 4. – ATTIVITÀ PER CASSA PONDERATE PER RISCHIO DI CREDITO

9.1 Principi generali

a. Per la definizione di posizione di rischio si rimanda, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.4, a quanto di seguito esposto ad integrazione delle disposizioni presenti nel REGOLAMENTO BANCHE.

b. I parametri da utilizzare per il calcolo delle attività per cassa ponderate per il rischio di credito sono elencati nella Parte VII, Titolo III, Capo II del REGOLAMENTO BANCHE.

9.2 Garanzie ricevute

a. In conformità a quanto previsto dall'art. VII.III.6, comma 2 del REGOLAMENTO BANCHE, nel caso di garanzie personali e di derivati su crediti, il garante deve assumere l'impegno esplicito e giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

b. I finanziamenti con piano di ammortamento assistiti da garanzie con durata inferiore a quella dei finanziamenti stessi sono da considerarsi garantiti per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia.

c. Nel caso di concomitanza di garanzie reali e personali con la medesima ponderazione, la quota garantita va, in via convenzionale, ricondotta prioritariamente fra i rapporti assistiti da garanzia reale.

d. Gli impegni di finanziamento per i quali l'erogazione è condizionata all'assunzione di una garanzia (personale o reale) si considerano assistiti da garanzia.

e. Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della zona "B" si applica la ponderazione ridotta dello 0% soltanto se il credito garantito è espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed è finanziato con provvista nella medesima valuta.

f. Qualora le garanzie siano rilasciate da banche della zona "B", sottoposte a regole di VIGILANZA PRUDENZIALE equivalenti a quelle della presente CIRCOLARE, il SOGGETTO SEGNALANTE applica la ponderazione ridotta del 20% solo se l'operazione sottostante abbia durata residua non superiore a 1 anno.

9.3 Garanzie reali ammesse

a. L'acquisizione di un pegno su certificati di partecipazione a Organismi di Investimento Collettivo (O.I.C.) e titoli azionari non determina l'applicazione di un fattore di ponderazione più favorevole.

b. L'acquisizione di un pegno su una GPM può determinare l'applicazione di una ponderazione più favorevole rispetto a quella prevista dalla natura del debitore solo se, e nella misura in cui, gli strumenti finanziari presenti nella GPM siano riconducibili alle categorie di garanzie reali previste dal comma 3, dell'art. VII.III.6 del REGOLAMENTO BANCHE.

9.4 Attività di rischio

a. Sono escluse dalle attività di rischio le attività dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

b. L'esclusione di cui al precedente punto viene operata in sede di calcolo finale del totale complessivo delle attività ponderate per il rischio di credito per quanto concerne le deduzioni relative alle

posizioni di rischio nei confronti dei partecipanti al capitale, per cui nell'ambito delle singole voci del prospetto relativo alla ponderazione vanno considerati al lordo delle predette deduzioni.

c. Qualora non sia possibile imputare con precisione singole operazioni alle pertinenti categorie di attività di rischio, la banca è tenuta ad adottare prudenzialmente il criterio più restrittivo fra quelli previsti. In particolare, il SOGGETTO SEGNALANTE deve:

- classificare in base al debitore principale le attività di rischio di cui non sia possibile individuare con esattezza le garanzie (personali o reali) ricevute;
- ricomprendere fra le attività di rischio con durata superiore a un anno le attività verso banche per le quali non sia possibile calcolare correttamente la vita residua;
- attribuire alle attività di rischio da ponderare al 100% i crediti garantiti da “immobili residenziali” per i quali non sia possibile individuare il tipo di controparte.

d. Le garanzie rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia sono assimilate a quelle prestate dai SOGGETTI SEGNALANTI. Le attività di rischio assistite da tali garanzie sono, pertanto, ponderate al 20%.

e. Le garanzie personali promiscue, vale a dire quelle che assistono due o più rapporti che fanno capo a una medesima controparte, vanno imputate dapprima alla somma degli importi erogati e per l'eventuale residuo alla quota di credito non utilizzata che presenta il fattore di conversione più elevato.

f. Sono assimilati alle garanzie personali i pegni su crediti per i quali è ragionevolmente certo, sulla base di clausole contrattuali (mandato irrevocabile all'incasso), che la banca intercetti le somme dovute dal debitore ceduto. Al verificarsi di tali condizioni si applica la ponderazione preferenziale di quest'ultimo.

g. Con riguardo al requisito patrimoniale per il rischio di mercato, i SOGGETTI SEGNALANTI che usufruiscono della facoltà di cui all'art. VII.III.2-bis, comma 1, del REGOLAMENTO BANCHE determinano l'ammontare dell'esposizione al rischio sulla base delle indicazioni presenti ai capitoli 9 e 10 della presente CIRCOLARE.

9.5 Attività di rischio per cassa

a. Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa qualunque sia la loro forma tecnica (impieghi, strumenti finanziari immobilizzati, rapporti interbancari, ecc.) con esclusione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio di negoziazione per i quali si applica la disciplina sui rischi di mercato, fatto salvo quanto previsto all'art. VII.III.2-bis del REGOLAMENTO BANCHE.

b. Vanno incluse anche le immobilizzazioni originate da contratti di locazione finanziaria per l'importo corrispondente al credito residuo.

c. I riporti e i pronti contro termine attivi vengono trattati come crediti garantiti da strumenti finanziari. Pertanto, qualora le attività oggetto del contratto siano costituite da strumenti finanziari appartenenti al novero delle garanzie ammesse, si applica la ponderazione prevista per tali garanzie.

d. Nel caso di finanziamenti per cassa “in pool”, ciascun partecipante (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) considera la sola quota di rischio a proprio carico.

e. I certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo (O.I.C.) sono ponderati in applicazione del criterio del “look through”, oppure del criterio del “fattore medio di ponderazione”, oppure del criterio della “categoria di strumenti finanziari più rischiosa” tra quelle la cui quota di investimento è superiore al 10% del portafoglio O.I.C., secondo quanto meglio indicato nel manuale operativo. Il calcolo del fattore di ponderazione è attestato dal Risk Management e sottoposto a verifica della Società di Revisione.

f. Le attività di rischio che includono interessi anticipati (come gli effetti scontati) vengono considerate al netto degli interessi non ancora maturati, cioè dei risconti passivi.

g. Sono escluse dalle attività di rischio per cassa le seguenti attività:

1. le partecipazioni/azioni, le passività subordinate, e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione per gli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, ivi inclusi gli investimenti incrociati;
2. le cedole e i titoli esigibili a vista presenti in cassa;
3. i valori inviati a terzi per l'incasso senza addebito in conto;
4. gli effetti, gli altri titoli di credito e i documenti ricevuti s.b.f. e al dopo incasso;
5. gli effetti insoluti e al protesto di terzi;
6. gli assegni di c/c insoluti e al protesto tratti su terzi e accolti al dopo incasso;
7. l'importo da versare dagli azionisti a saldo di azioni, dedotto dal PATRIMONIO DI VIGILANZA;
8. le insussistenze iscritte nell'attivo dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA;
9. i risconti attivi;
10. le partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti;
11. i disavanzi di esercizi precedenti dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA;
12. le spese e le perdite del corrente esercizio;
13. le immobilizzazioni materiali non oggetto di contratti di locazione finanziaria;
14. le immobilizzazioni immateriali dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA ai sensi dell'art. VII.II.2, comma 2 del REGOLAMENTO;
15. gli assegni propri al protesto;
16. gli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio di negoziazione nel caso in cui il SOGGETTO SEGNALANTE applica le disposizioni previste alla Parte VII, Titolo III, Capo III, del REGOLAMENTO BANCHE.

h. Le esclusioni di cui al precedente elenco sono motivate dall'essere, le attività, già dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA (cfr. punti 1, 7, 11, 14) ovvero di casi in cui non sussiste un effettivo rischio controparte per le caratteristiche stesse delle operazioni da cui hanno origine (ad es. effetti accettati s.b.f. e al dopo incasso).

i. Ai fini del presente prospetto vanno considerate con fattore di ponderazione pari a zero le quote di partecipazione dei SOGGETTI SEGNALANTI in BCSM.

j. Per i beni immobili disponibili da recupero crediti, diversi da quelli in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing, e non smobilizzati nei termini previsti all'art. VII.VII.2 del REGOLAMENTO, ove non sospesi ai sensi del medesimo articolo, si applica una ponderazione progressiva del 10% annuale e fino al 100% a partire dall'esercizio successivo allo spirare del termine di smobilizzo.

k. Nei casi di ristrutturazione del debito, gli strumenti finanziari rivenienti dalla ristrutturazione, se regolarmente onorati, non devono essere assoggettati alla ponderazione del 150%.

9.6 Partite viaggianti e sospese

a. Alle partite viaggianti e sospese, non attribuite ai conti di pertinenza, si applica la ponderazione del 100%. Esse confluiscono all'interno della voce "Altre attività".

9.7 Interessi e competenze da addebitare, da accreditare e da percepire

- a. Fra le attività di rischio per cassa sono ricompresi anche gli interessi e le competenze maturate, scadute e non ancora addebitate in conto o non addebitabili in conto.
- b. I suddetti interessi vanno ricondotti nelle pertinenti categorie di attività di rischio, anche se sono contabilizzati in data successiva a quella di riferimento della SEGNALAZIONE.
- c. Per i rapporti con la clientela, ove non sia possibile distinguere le controparti di riferimento degli interessi e delle competenze da addebitare e da accreditare su conti con saldo debitore nonché di quelli da percepire, l'intero ammontare degli interessi e delle competenze da addebitare e da percepire viene ricompreso nei crediti per cassa con ponderazione 100%: "Altri crediti ponderati al 100%".

9.8 Debitori diversi

- a. Sono ricondotte nelle pertinenti categorie di attività di rischio per cassa anche le partite creditorie contabilizzate fra i "debitori diversi", ad esclusione delle partite sospese, per le quali si rimanda a quanto sopra esposto nel paragrafo 9.6.

9.9 Cassa e altri valori mobiliari

- a. Nella voce "Cassa e valori assimilati" vanno appostati i valori relativi ai biglietti e le monete in qualsiasi valuta, i metalli preziosi e i valori bollati. I vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati sono da segnalare nelle voci relative a seconda della controparte.
- b. Alla voce "Cassa e valori assimilati" è attribuita ponderazione 0%.

9.10 Crediti per cassa verso banche o recanti l'esplicita garanzia delle stesse.

- a. Sono compresi anche i vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati. I c/c di corrispondenza sono computati in base al relativo saldo contabile. Il SOGGETTO SEGNALANTE applica una ponderazione del 20%, ferma restando la disciplina sul rischio Paese.

9.11 Partecipazioni, prestiti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione.

- a. Le partecipazioni/azioni, i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA sono riportati al valore di bilancio e sono ponderati al 100%.

9.12 Valori all'incasso

- a. Nella voce "Valori all'incasso" sono ricondotti anche gli assegni di c/c negoziati per cassa tratti su banche terze. Alle partite ricomprese nella predetta voce, il SOGGETTO SEGNALANTE applica una ponderazione del 20%.

9.13 Altre attività

- a. Nella voce "Altre attività", sottovoce "Altre attività non ricomprese nelle precedenti voci" sono ricomprese, tra l'altro, le partite viaggianti e sospese nonché quelle interamente contabilizzate nella voce "Debitori diversi", non attribuite alle pertinenti categorie di attività di rischio e, quindi, alle rispettive voci segnaletiche. Dette attività sono ponderate al 100%.

b. Nelle diverse categorie di attività di rischio per cassa sono ricompresi sia i ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi sia quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti (come ad esempio le commissioni e le provvigioni per servizi resi e i fitti attivi). I ratei attivi per i quali risulti problematico operare le suddette attribuzioni vanno ricondotti nella voce “Altre attività”, sottovoce: “Ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di attività di rischio per controparte”, con ponderazione forfetaria del 50%.

9.14 Azioni, quote ed altri titoli di capitale

a. Alle azioni, quote ed altri titoli di capitale, non dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, si applica una ponderazione del 100%.

b. In caso di sospensione dei riscatti di O.I.C., dovuti in base al regolamento di gestione, si applica la ponderazione del 150%.

c. La ponderazione del 150% di cui all'art. VII.III.4, comma 1, lettera i), del REGOLAMENTO BANCHE si applica anche agli strumenti finanziari di partecipazione al capitale dei medesimi emittenti inadempienti.

d. Con riguardo alle azioni, quote ed altri titoli di capitale detenute nel portafoglio di negoziazione, le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei SOGGETTI SEGNALANTI che si avvalgano della facoltà prevista dall'art. VII.III.2-bis del REGOLAMENTO BANCHE.

9.15 Strumenti finanziari di debito

a. La ponderazione da applicare alle attività di rischio connesse agli strumenti finanziari di debito del portafoglio immobilizzato è determinata in base al soggetto emittente e al rischio Paese.

b. Gli strumenti finanziari di proprietà immobilizzati sono considerati al netto dei corrispondenti fondi rettificativi. Nel caso in cui non sia possibile attribuire tali fondi alle specifiche categorie di strumenti finanziari, detti fondi vengono attribuiti prioritariamente agli strumenti finanziari con ponderazione maggiore e fino a concorrenza del valore dei medesimi strumenti finanziari.

c. La ponderazione delle attività di rischio connesse agli strumenti finanziari di debito inclusi nel portafoglio di negoziazione è applicata dai SOGGETTI SEGNALANTI qualora essi si avvalgano della facoltà prevista dall'art. VII.III.2-bis del REGOLAMENTO BANCHE.

9.16 Strumenti finanziari originati da operazioni di cartolarizzazione di crediti detenuti nel portafoglio immobilizzato

a. Ai titoli detenuti nel portafoglio immobilizzato originati da operazioni di cartolarizzazione di soggetti terzi, diversi dal SOGGETTO SEGNALANTE e dalle società appartenenti al medesimo gruppo, si applicano, salvo minor coefficiente applicabile al garante di cui all'articolo VII.III.4 del Reg.2007-07, le seguenti ponderazioni: 100% ai titoli senior; 150% ai titoli mezzanine e 1250% ai titoli junior.

b. Ai titoli detenuti nel portafoglio immobilizzato derivanti da operazioni di cartolarizzazione originate dal SOGGETTO SEGNALANTE o da società appartenenti al medesimo gruppo (autocartolarizzazioni), si applica il fattore di ponderazione medio, maggiorato o diminuito a seconda del diverso grado di rischio trattenuto dal SOGGETTO SEGNALANTE nei casi in cui non tutte le ABS emesse siano detenute. In ogni caso, l'assorbimento patrimoniale dovrà risultare equivalente a quello delle esposizioni creditizie oggetto di autocartolarizzazione, eventualmente ridotto proporzionalmente in caso di cessione a terzi.

c. Ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi è consentito, per i titoli di cui alle precedenti lettere a e b, applicare il criterio del “look through”, in alternativa all’ordinario criterio di imputazione dell’esposizione alla controparte (SPV).

d. Con riguardo alla cartolarizzazione di sistema di cui alla Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m., si applica quanto previsto nella Circolare n. 2022-01.

e. I SOGGETTI SEGNALANTI che usufruiscono della facoltà di cui all’art. VII.III.2-bis, comma 1, del REGOLAMENTO BANCHE determinano l’ammontare dell’esposizione al rischio relativo agli strumenti finanziari originati da operazioni di cartolarizzazione di crediti in conformità alle disposizioni di cui ai commi precedente.

10 PROSPETTO 5. – OPERAZIONI FUORI BILANCIO (GARANZIE - IMPEGNI) PONDERATE PER IL RISCHIO DI CREDITO

10.1 Regole di ponderazione delle attività di rischio “fuori bilancio”

a. La ponderazione per il rischio di credito delle attività “fuori bilancio” è effettuata sulla base del procedimento indicato all’art. VII.III.8, comma 1 del REGOLAMENTO BANCHE, utilizzando i fattori di conversione e le definizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.

b. Per quanto concerne le garanzie e gli impegni a “rischio pieno”, rientrano, in particolare, in tale classe di rischio le seguenti categorie di operazioni:

- garanzie con caratteri di sostituti del credito;
- accettazioni;
- crediti ceduti con clausola “pro - solvendo”, diversi dagli effetti riscontati;
- lettere di credito “stand – by” irrevocabili che si traducono in sostituti del credito;
- depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;
- altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

c. I fattori di ponderazione dell’equivalente creditizio corrispondono a quelli previsti per il calcolo delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito, in relazione alle attività per cassa.

d. La controparte delle garanzie rilasciate alla quale riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

e. Dal computo delle attività di rischio “fuori bilancio” vanno escluse le voci indicate all’art. VII.III.8, comma 4 del REGOLAMENTO BANCHE, nonché quelle afferenti al portafoglio di negoziazione nel caso di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo III, Capo III, dello stesso REGOLAMENTO BANCHE.

10.2 Attività di rischio complessive

a. La somma delle “Attività di rischio per cassa” ponderate e delle “Attività di rischio fuori bilancio” ponderate determina, previa detrazione degli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA in quanto afferenti posizioni di rischio verso partecipanti al capitale, il valore totale delle attività di rischio in bilancio e fuori bilancio ponderate per il rischio di credito.

11 PROSPETTO 6. – RISCHI DI MERCATO: POSIZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

a. Nel presente prospetto sono comunicate le posizioni e i relativi requisiti patrimoniali per i rischi di posizione su strumenti finanziari di debito, in conformità alla Parte VII, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del REGOLAMENTO PSI.

11.1 Strumenti finanziari di debito del portafoglio di negoziazione

a. Le posizioni sono riportate al lordo e al netto delle compensazioni di cui agli artt. dal VII.IV.9 al VII.IV.11 del REGOLAMENTO PSI. Ai fini del calcolo del requisito prudenziale il SOGGETTO SEGNALENTE considera le posizioni al netto delle predette compensazioni.

b. Possono essere dedotte dalle posizioni lorde e nette quelle in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o ri-sottoscritte da terzi in conformità all'art. VII.IV.27 del REGOLAMENTO PSI.

c. Le posizioni nette possono essere ulteriormente ridotte prima dell'applicazione del requisito patrimoniale in relazione alle disposizioni presenti alla Parte VII, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del REGOLAMENTO PSI. In relazione a ciò, nella voce **Posizioni soggette a copertura patrimoniale** deve essere riportato il valore della posizione prima dell'applicazione dei criteri previsti per il calcolo del requisito patrimoniale.

d. Nella voce **Requisito patrimoniale** è indicata la copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente in conformità alle disposizioni presenti alla Parte VII, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del REGOLAMENTO PSI.

e. Nella voce **Importo complessivo dell'esposizione al rischio** è indicato il risultato della moltiplicazione del requisito patrimoniale per 12,5 in conformità all'art. VII.III.2, comma 3, del REGOLAMENTO BANCHE.

f. Il requisito patrimoniale degli strumenti finanziari di debito interni al portafoglio di negoziazione è pari alla somma del rischio generico e del rischio specifico.

g. Con riguardo al rischio generico, le posizioni lorde sui citati strumenti finanziari sono comunicate in base alla categoria di rischio (Derivati, Altre attività e passività) e al metodo utilizzato. Il requisito patrimoniale a fronte del **Rischio generico** è determinato secondo il metodo basato sulla scadenza ovvero, in alternativa, secondo il metodo quello basato sulla durata finanziaria.

h. Nella voce **Derivati** sono indicati i contratti derivati che, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di mercato, sono trattati come esposizione al rischio di tasso d'interesse all'interno del portafoglio di negoziazione in conformità alle disposizioni di cui agli artt. dal VII.IV.10 al VII.IV.13 del REGOLAMENTO PSI.

i. Il requisito patrimoniale a fronte del **Rischio specifico** è determinato dalla sommatoria dei requisiti patrimoniali relativi a: strumenti finanziari di debito non inerenti a cartolarizzazione di cui all'art. VII.IV.18 del REGOLAMENTO PSI; strumenti finanziari inerenti a cartolarizzazione di cui all'art. VII.IV.19 del REGOLAMENTO PSI; portafoglio di correlazione di cui all'art. VII.IV.20 del REGOLAMENTO PSI.

j. Gli **strumenti finanziari di debito non inerenti a cartolarizzazione** sono suddivisi in funzione delle categorie previste nella tabella presente all'art. VII.IV.18, comma 1, del REGOLAMENTO PSI, nonché con separata evidenza dei derivati su crediti di tipo «*nth-to-default*» provvisti di rating di cui all'art. VII.IV.14, comma 1, ultimo capoverso, del REGOLAMENTO PSI. Il requisito patrimoniale dei derivati su crediti di tipo «*nth-to-default*» privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio di ciascun soggetto di riferimento (metodo “*look-through*”) in conformità all'art. VII.IV.14, comma 1, lettera e) del REGOLAMENTO PSI.

k. Nel caso in cui il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse sia coperto da derivati su crediti si applicano le disposizioni previste agli artt. VII.IV.28 e VII.IV.29 del REGOLAMENTO PSI.

l. Nella voce **Strumenti inerenti a cartolarizzazione** sono indicate le posizioni per la componente di rischio specifico di posizione su cartolarizzazioni/ri-cartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) in conformità agli artt. VII.IV.17 e VII.IV.19 del REGOLAMENTO PSI. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti si applicano gli artt. VII.IV.28 e VII.IV.29 del REGOLAMENTO PSI.

m. Nella voce **Portafoglio di negoziazione di correlazione** sono riportate le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione, incluse le posizioni in cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo «*nth-to-default*» e le altre posizioni previste all'art. VII.IV.20, comma 3, del REGOLAMENTO PSI. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli VII.IV.28 e VII.IV.29 del REGOLAMENTO PSI.

n. Nella voce **Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)** sono inclusi i rischi non delta correlati alle opzioni in conformità a quanto previsto all'art. VII.IV.11, commi 2 e 3, del REGOLAMENTO PSI.

o. In via del tutto residuale, tenuto conto della fase di prima applicazione dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, per gli strumenti finanziari strutturati, in deroga a quanto previsto dal Capo II al Capo V del Titolo IV del REGOLAMENTO PSI, i SOGGETTI SEGNALANTI possono determinare il requisito patrimoniale in termini unitari applicando un requisito patrimoniale per il rischio di posizione del 16% per le posizioni in strumenti a capitale garantito e un requisito patrimoniale del 32% per le posizioni in strumenti a capitale non garantito. Tali requisiti sono aumentati dell'8% nel caso trovino applicazione i requisiti patrimoniali per il rischio di cambio ai sensi di quanto previsto all'articolo VII.IV.33 del citato REGOLAMENTO PSI, da riportare nel prospetto 3. Tali strumenti vengono indicati alla voce **Strumenti finanziari strutturati**, con distinzione tra quelli a capitale garantito e quelli a capitale non garantito.

12 PROSPETTO 7. - RISCHI DI MERCATO: POSIZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DI CAPITALE

a. Nel presente prospetto sono comunicate le posizioni e i relativi requisiti patrimoniali per i rischi di posizione su strumenti finanziari di capitale in conformità alla Parte VII, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del REGOLAMENTO PSI.

12.1 Strumenti finanziari di capitale del portafoglio di negoziazione

a. Le posizioni sono comunicate al lordo e al netto delle compensazioni di cui agli artt. da VII.IV.9 a VII.IV.11 del REGOLAMENTO PSI. Ai fini del calcolo del requisito prudenziale il SOGGETTO SEGNALANTE considera le posizioni al netto delle predette compensazioni.

b. Possono essere dedotte dalle posizioni lorde e nette quelle in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o ri-sottoscritte da terzi in conformità all'art. VII.IV.27 del REGOLAMENTO PSI.

c. Le posizioni nette possono essere ulteriormente ridotte prima dell'applicazione del requisito patrimoniale in relazione alle disposizioni presenti alla Parte VII, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del REGOLAMENTO PSI. In relazione a ciò, nella voce **Posizioni soggette a copertura patrimoniale** deve essere riportato il valore della posizione prima dell'applicazione dei criteri previsti per il calcolo del requisito patrimoniale.

d. Nella voce **Requisito patrimoniale** è indicata la copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente in conformità alle disposizioni presenti alla Parte VII, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del REGOLAMENTO PSI.

e. Nella voce **Importo complessivo dell'esposizione al rischio** è indicato il risultato della moltiplicazione del requisito patrimoniale per 12,5 in conformità all'art. VII.III.2, comma 3, del REGOLAMENTO BANCHE.

f. Il requisito patrimoniale degli strumenti finanziari di capitale interni al portafoglio di negoziazione è pari alla sommatoria del **Rischio generico** e del **Rischio specifico**.

g. Nella voce **Rischio generico** sono indicate le posizioni in strumenti finanziari di capitale soggette a tale rischio e i relativi requisiti patrimoniali in conformità all'art. VII.IV.25 del REGOLAMENTO PSI. Tali posizioni sono ripartite sia in base alla tipologia di strumento (**Derivati e Altre attività e passività**), sia nelle voci **Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare** e **Strumenti finanziari di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati**. Quest'ultima ripartizione è utilizzata ai fini della determinazione dei relativi requisiti patrimoniali.

h. Nel calcolo del rischio di strumenti finanziari di capitale sono inclusi i **Derivati** riferiti alle posizioni del portafoglio di negoziazione, tenendo conto, ove applicabili, delle disposizioni di cui agli artt. VII.IV.11 e VII.IV.14 del REGOLAMENTO PSI.

i. Nella voce **Altre attività e passività** sono incluse le posizioni diverse dal portafoglio di negoziazione diverse da quelle riferite ai derivati.

j. I **Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare** sono quelli individuati all'art. VII.IV.26, comma 3, del REGOLAMENTO PSI. Per tali contratti è prevista la facoltà di determinare il relativo requisito patrimoniale esclusivamente in funzione del rischio generico.

k. Nella voce **Strumenti finanziari di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati** sono indicati le posizioni in strumenti finanziari di capitale soggette a rischio generico determinato in conformità all'art. VII.IV.25 del REGOLAMENTO PSI.

l. Nella voce **Rischio specifico** sono indicate tutte le posizioni in strumenti finanziari di capitale soggette a rischio specifico in conformità all'art. VII.IV.24 del REGOLAMENTO PSI, con esclusione delle posizioni in contratti future su indici azionari trattate ai sensi dell'art. VII.IV.26, comma 3, del REGOLAMENTO PSI.

m. Nella voce **Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)** sono inclusi i rischi correlati alle opzioni non delta in conformità a quanto previsto all'art. VII.IV.11, comma 2 e 3, del REGOLAMENTO PSI.

13 PROSPETTO 8. – GRANDI RISCHI

13.1 Premessa

a. Per la definizione di GRANDE RISCHIO e per i relativi criteri di determinazione vanno osservate, ad integrazione di quanto previsto nella Parte VII, Titolo IV, del REGOLAMENTO, le disposizioni di seguito riportate.

13.2 Modalità di calcolo della posizione di rischio

a. La nozione di “controparte o gruppo di controparti connesse”, di cui all’art. I.I.2 del REGOLAMENTO ricomprende anche le controparti bancarie.

b. In coerenza con quanto previsto dall’art. VII.IV.1, il calcolo della posizione di rischio è effettuato, secondo le modalità definite per i prospetti relativi al calcolo delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito, con riguardo all’intera esposizione e, pertanto, rientra nel predetto calcolo anche la parte di accordato non ancora utilizzata dal debitore. Per questa, i fattori di conversione e di successiva ponderazione sono applicati sulla differenza tra accordato e utilizzato (cd. margine disponibile). La posizione di rischio così ottenuta si somma alla posizione di rischio, verso la medesima controparte e/o gruppo di controparti connesse, derivante dalla ponderazione dell’utilizzato.

c. Qualora l’utilizzato superi l’accordato, la ponderazione è da calcolare con esclusivo riguardo all’utilizzato.

d. Sono escluse dalla determinazione della posizione di rischio le attività che per loro natura non siano riferibili a una controparte, quali ad es. le immobilizzazioni materiali e immateriali; è invece ricompreso il valore dei crediti residui, rappresentati dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, originati da contratti di locazione finanziaria.

e. Ai sensi dell’art. VII.IV.3 del REGOLAMENTO, sono parimenti escluse le posizioni di rischio nei confronti dei partecipanti al capitale, e/o soggetti ad essi connessi, già dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

f. Qualora la controparte cui si riferisce la posizione di rischio sia componente di un gruppo bancario sottoposto a regole di VIGILANZA PRUDENZIALE su base consolidata, si potrà applicare la ponderazione più favorevole attribuibile alla sua capogruppo, ferme restando le disposizioni relative al rischio paese.

g. Le partite viaggianti e sospese, gli interessi e le competenze da addebitare e percepire, le altre partite creditorie rilevate in contabilità fra i “debitori diversi” e i ratei attivi devono essere riferiti, per quanto possibile, a ciascuna controparte debitrice.

h. La codifica dei soggetti cui si riferisce la posizione di rischio va eseguita con le modalità previste nel paragrafo 5.7 e nel manuale operativo, finalizzate anche a garantire l’individuazione univoca del soggetto e del gruppo di clienti connessi o controparti connesse rilevati sia nel presente prospetto che, qualora ne ricorrano le condizioni, anche nel prospetto dedicato alle prime 30 controparti debtrici.

13.3 Limiti alla concentrazione dei grandi rischi

a. Il SOGGETTO SEGNALANTE è tenuto a rispettare costantemente i limiti alla concentrazione dei rischi previsti all’art. VII.IV.2 del REGOLAMENTO e ad adottare la massima cautela nell’assunzione dei GRANDI RISCHI e nel conseguente monitoraggio delle posizioni, che deve essere espletato con mezzi organizzativi adeguati.

b. Coerentemente con quanto previsto dall’art. VII.IV.4 del REGOLAMENTO, BCSM può fissare, con riferimento a singoli SOGGETTI SEGNALANTI, limiti individuali e globali più stringenti di quelli previsti, in base a proprie valutazioni di ordine tecnico – operativo, avendo riguardo, in tale ambito, all’effettiva adeguatezza delle procedure interne per l’erogazione e gestione del credito. In particolare, assumono rilievo i processi di selezione della clientela, il monitoraggio dell’evoluzione della situazione economico – finanziaria dei maggiori clienti e il controllo dell’andamento dei finanziamenti concessi.

c. Nelle more di un aggiornamento della parte VII del REGOLAMENTO e in previsione di una rivisitazione dei limiti sui GRANDI RISCHI a livello consolidato, qualora il SOGGETTO SEGNALANTE sia

impresa finanziaria controllante e assuma esposizioni indirette, il rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo VII.IV.2 del REGOLAMENTO è verificato rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle assunte per il tramite di imprese finanziarie controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui al paragrafo 8.8 della presente CIRCOLARE, in conformità all'art. VII.IV.6 del REGOLAMENTO.

d. In particolare, nei casi di cui alla precedente lettera c., il SOGGETTO SEGNALANTE verifica il rispetto dei limiti, di cui alla parte VII, Titolo IV, del REGOLAMENTO, come segue:

- sulle esposizioni dirette e indirette, rapportandole al patrimonio di vigilanza rettificato di cui al paragrafo 8.8 della presente CIRCOLARE, con soglia del 25% (limite individuale di gruppo);
- sulle esposizioni dirette, rapportandole al PATRIMONIO DI VIGILANZA individuale di cui al paragrafo 8.1 della presente CIRCOLARE, con soglia al 40% anziché al 25%, solo nel caso in cui risulta rispettato il limite individuale di gruppo per tutte le esposizioni dirette e indirette, di cui all'alinea precedente, e complessivo rapportato al patrimonio di vigilanza rettificato;
- limite complessivo pari a 8 volte il patrimonio di vigilanza rettificato;

e. Nel caso in cui il SOGGETTO SEGNALANTE sia impresa finanziaria controllata, la verifica del rispetto dei limiti, di cui alla parte VII, Titolo IV, del REGOLAMENTO, è effettuata come segue:

- il limite individuale, di cui alla parte VII, Titolo IV, del REGOLAMENTO, è verificato con riferimento al 40% del PATRIMONIO DI VIGILANZA individuale anziché al 25%, considerando le sole posizioni di rischio dirette, purché sia verificata la condizione di cui al punto d. primo alinea del presente paragrafo, sull'impresa finanziaria controllante;
- il limite complessivo è verificato solo dall'impresa finanziaria controllante.

f. Le imprese finanziarie controllanti che non abbiano assunto esposizione di rischio indirette verificano il rispetto del limite individuale e complessivo in conformità alle disposizioni di cui all'art. VII.IV.2 del REGOLAMENTO.

14 PROSPETTO 9. – RAPPORTI CONTRATTUALI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE

14.1 Definizione di posizione di rischio e soggetti ricompresi

a. In conformità a quanto disposto dall'art. VII.V.4, comma 2 del REGOLAMENTO, l'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente prospetto prevede il ricorso alla medesima definizione di posizione di rischio utilizzata per i GRANDI RISCHI da applicare, peraltro, ad un diverso novero di soggetti.

b. Per parte correlata e SOGGETTI CONNESSI AD UNA PARTE CORRELATA si intende l'insieme definito all'art. I.I.2 del REGOLAMENTO. Tale aggregazione non necessariamente coincide con il concetto di gruppo di clienti o controparti connesse definito nel medesimo articolo, utilizzato in particolare per quanto concerne il prospetto 8 relativo ai GRANDI RISCHI.

c. Come previsto per i GRANDI RISCHI, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. VII.V.4 del REGOLAMENTO, anche per il presente prospetto sono escluse dal computo della posizione di rischio le attività dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

d. Ai fini della compilazione del presente prospetto non rileva la presenza o meno delle stesse posizioni di rischio anche nel prospetto 8 relativo ai GRANDI RISCHI, in quanto i due prospetti assolvono finalità segnaletiche diverse e indipendenti tra loro.

14.2 Limitazioni ed esclusioni nella determinazione della posizione di rischio

a. Ai sensi dell'art. I.I.2, comma 1 del REGOLAMENTO, la posizione di rischio nel prospetto 9 va calcolata ricomprendendo nella stessa tutte le società presso le quali la parte correlata svolge le funzioni ivi descritte, ma non gli eventuali soggetti in connessione economica o giuridica con queste (cfr. art. I.I.2, comma 1 del REGOLAMENTO).

b. Qualora a due o più PARTI CORRELATE sia riferibile la medesima società connessa (es. due amministratori del SOGGETTO SEGNALANTE che rivestono tale carica anche nella medesima società terza), la SEGNALAZIONE va compilata considerando due distinte posizioni di rischio ognuna delle quali composta dalla parte correlata e dalla società in comune.

14.3 Rispetto delle limitazioni

a. Ai fini del rispetto del limite complessivo definito dall'art. VII.V.4, comma 1, lett. b) del REGOLAMENTO vanno considerate tutte le posizioni di rischio riconducibili a PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, anche se non superiori al 10% del PATRIMONIO DI VIGILANZA. Il rinvio, presente al comma 2 del medesimo articolo VII.V.4, a quanto previsto dall'art. VII.IV.1, comma 1 del REGOLAMENTO in materia di GRANDI RISCHI va infatti inteso limitatamente alle modalità di calcolo dell'esposizione complessiva e non anche con riferimento alla soglia del 10%, rilevante ai soli fini della definizione di GRANDE RISCHIO di cui al prospetto 8.

b. Nelle more di un aggiornamento della parte VII del REGOLAMENTO e in previsione di una rivisitazione dei limiti verso PARTI CORRELATE a livello consolidato, qualora il SOGGETTO SEGNALANTE sia impresa finanziaria controllante e assuma esposizioni indirette, il rispetto dei limiti alle posizioni di rischio nei confronti di PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE di cui all'art. VII.V.4 del REGOLAMENTO è verificato a livello aggregato, rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle assunte per il tramite di imprese finanziarie controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui al paragrafo 8.8 della presente CIRCOLARE, in conformità all'art. VII.V.5 del REGOLAMENTO.

c. In particolare, nei casi di cui alla precedente lettera b., il SOGGETTO SEGNALANTE verifica il rispetto del limite, di cui alla parte VII, Titolo V, del REGOLAMENTO, come segue:

- sulle singole esposizioni dirette e indirette, rapportandole al patrimonio di vigilanza rettificato di cui al paragrafo 8.8 della presente CIRCOLARE, con soglia del 20% (limite individuale di gruppo);
- sulle singole esposizioni dirette, rapportandole al PATRIMONIO DI VIGILANZA individuale di cui al paragrafo 8.1 della presente CIRCOLARE, con soglia del 20% (limite individuale);
- limite complessivo al 60% del patrimonio di vigilanza rettificato.

d. Nel caso in cui il SOGGETTO SEGNALANTE sia impresa finanziaria controllata la verifica del rispetto dei limiti, di cui alla parte VII, titolo V, del REGOLAMENTO, è effettuata come segue:

- sulle singole esposizioni dirette, rapportandole al PATRIMONIO DI VIGILANZA individuale di cui al paragrafo 8.1 della presente CIRCOLARE, con soglia del 20% (limite individuale);
- limite complessivo per la sola impresa finanziaria controllante.

e. Le imprese finanziarie controllanti che non abbiano assunto esposizione di rischio indirette verificano il rispetto del limite individuale e complessivo in conformità alle disposizioni di cui all'art. VII.V.4 del REGOLAMENTO.

14.4 Codifica posizioni di rischio e rimando al manuale operativo

a. In considerazione del diverso aggregato di riferimento per la definizione della posizione di rischio in capo al medesimo soggetto nell'ambito del prospetto 8 (GRANDI RISCHI) e 9 (Rapporti contrattuali con PARTI CORRELATE e SOGGETTI CONNESSI AD ESSE), la codifica dei soggetti va effettuata applicando le modalità operative descritte nel paragrafo 5.7 mentre per quella dei "gruppi di soggetti" si rinvia a quanto riportato nel manuale operativo.

15 PROSPETTO 10. – TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

15.1 Limiti agli investimenti a medio e lungo termine

a. La prima parte del prospetto 10 concerne il rispetto dei limiti agli investimenti a medio e lungo termine come previsto dall'art. VII.VI.1 del REGOLAMENTO.

b. Trattandosi di investimenti in beni strumentali, sono esclusi dal calcolo dell'aggregato il valore delle immobilizzazioni locate o da locare relative allo svolgimento dell'attività di leasing.

c. I beni strumentali vanno esposti al valore di bilancio per le SEGNALAZIONI di dicembre e giugno; per le altre DATE DI RIFERIMENTO il valore dei beni è quello risultante dalla "Situazione contabile", appostato al netto dei rispettivi fondi rettificativi risultanti dal PROGETTO DI BILANCIO per la SEGNALAZIONE di marzo e dal bilancio semestrale per quella di settembre, avendo cura di non considerare le rettifiche inerenti a beni nel frattempo venduti o non più utilizzati.

15.2 Finanziamenti a medio/lungo termine

a. La seconda parte del prospetto concerne il rispetto dei limiti ai finanziamenti concessi a medio e lungo termine, come previsto dall'art. VII.VI.2 del REGOLAMENTO.

16 PROSPETTO 11. - PARTECIPAZIONI DETENIBILI

a. Il prospetto concerne il rispetto dei limiti alle partecipazioni detenibili come previsto dagli artt. VII.VIII.3 e VII.VIII.5 del REGOLAMENTO.

17 PROSPETTO 12. – CENSIMENTO DELLE PRIME 30 CONTROPARTI DEBITRICI

a. Il prospetto 12 della SEGNALAZIONE richiede il censimento anagrafico delle prime 30 controparti debitorie del SOGGETTO SEGNALANTE, i cui dati di sintesi sono riportati nel prospetto 13.

b. La codifica anagrafica, coerente con quella prevista per le posizioni di rischio riferibili ai medesimi soggetti censite nel prospetto relativo ai GRANDI RISCHI, è effettuata utilizzando i criteri stabiliti nel manuale operativo volti a consentire, da un lato, la definizione di un codice univoco per ciascuna delle 30 controparti da considerare ai fini del prospetto 13 e, dall'altro, l'individuazione delle singole componenti ad esse connesse.

c. Ai fini del censimento di cui sopra, per ogni soggetto è richiesta l'indicazione degli importi inerenti all'accordato e all'utilizzato come definiti al successivo capitolo 18.

18 PROSPETTO 13. - PRIME 30 CONTROPARTI DEBITRICI

a. Ai fini di un compiuto inquadramento dei rischi creditizi assunti dai SOGGETTI SEGNALANTI, nel presente prospetto vengono evidenziate le prime 30 controparti debitorie, inclusi i soggetti autorizzati, con la sola eccezione delle imprese finanziarie controllate dal SOGGETTO SEGNALANTE.

b. Per ogni controparte debitrice si considera il complesso delle esposizioni creditizie dirette, per cassa e di firma, intrattenute dal SOGGETTO SEGNALANTE con un cliente o un gruppo di clienti connessi o controparti connesse.

c. Nel prospetto - per ogni controparte debitrice - sono rilevati i seguenti dati:

- accordato (distinto tra "per cassa", "di firma" e "totale");
- utilizzato (distinto tra "per cassa", "di firma" e "totale");
- presunto valore di realizzo dei crediti per cassa (distinto tra "esposizioni creditizie in bonis", "sofferenze", "altre esposizioni creditizie deteriorate", "totale").

d. Ai fini del presente prospetto:

- per "accordato" si intende l'ACCORDATO OPERATIVO;
- per "utilizzato" si intende l'ammontare del credito effettivamente erogato al cliente alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE; esso corrisponde al saldo contabile di fine periodo rettificato delle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare il conto di destinazione finale.

e. I valori di utilizzato e accordato sono al lordo delle rettifiche, analitiche o forfettarie, riferibili alle esposizioni creditizie, mentre il presunto valore di realizzo rappresenta l'ammontare al netto delle predette rettifiche.

f. Nel prospetto vanno rilevate le prime 30 controparti debitorie, come sopra descritte, in ordine di accordato (o utilizzato, qualora superiore). In apposita tabella vanno rilevati i valori complessivi, per il SOGGETTO SEGNALANTE, riferiti alle tipologie di importi richiesti per ogni singolo soggetto.

19 NORME FINALI

19.1 Modifiche al Regolamento n. 2015-01

a. Il comma 3 dell'art. III.I.2 è modificato come segue:

3. Gli obblighi in capo alle società di revisione per i controlli sopra descritti riguardano le seguenti SEGNALAZIONI:

- a) "Situazione contabile", PROSPETTI riferiti alla fine di ciascun trimestre solare relativi a Stato Patrimoniale e Conto Economico, limitatamente ai soli dati contabili, senza riclassificazioni per residenza o settore di attività economica;*
- b) Vigilanza prudenziale, verifica delle componenti che definiscono il coefficiente patrimoniale nonché delle aspettative di vigilanza di copertura minima delle esposizioni creditizie deteriorate;*
- c) Dati di bilancio primo semestre.*

b. Al comma 5 dell'art. III.I.2, i 3 punti elenco sono modificati come segue:

- *verifica, tramite discussione della conformità dei criteri adottati per la definizione del patrimonio di vigilanza, dei requisiti patrimoniali e dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio con quanto previsto dai Regolamenti n. 2007-07 e 2011-03 e dalle circolari applicative in materia di vigilanza prudenziale;*
- *verifica su di un campione di operazioni, significativo e rotativo, che concorrono a formare il patrimonio di vigilanza, i requisiti patrimoniali e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio con riguardo alla corrispondenza con la contabilità aziendale e con le informazioni gestionali disponibili;*
- *verifica a campione dell'accuratezza matematica dei valori relativi al patrimonio di vigilanza, ai requisiti patrimoniali e all'importo complessivo dell'esposizione al rischio.*

19.2 Entrata in vigore

a. Le disposizioni della presente CIRCOLARE entrano in vigore il 30 ottobre 2026 e si applicano a partire dalla SEGNALEZIONE da inviarsi entro il 30 novembre 2026 con DATA DI RIFERIMENTO 30 settembre 2026.

19.3 Abrogazioni

a. Contestualmente all'entrata in vigore della presente CIRCOLARE sono abrogate le Circolari n. 2012-03 e n. 2013-01.

b. In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente CIRCOLARE, ogni riferimento alle circolari abrogate contenuto nelle disposizioni emanate dalla BCSM si intende effettuato alla presente CIRCOLARE.